



IL SINDACATO DEI CITTADINI

La “Nuova” RITA

Analisi e Commento

a cura del Servizio Politiche Previdenziali UIL

Commento

Dopo più di un anno dalla sua istituzione con la Legge di Bilancio 2017, con una prima revisione attuata lo scorso luglio con la Legge sulla concorrenza, la “nuova” Rita, giunta alla sua terza versione, è stata resa strutturale ed accessibile per i lavoratori iscritti alla previdenza complementare. Il legislatore ha operato, quindi, un’armonizzazione di questa rendita con le prestazioni anticipate già erogate dai fondi pensione. Mediante questa “nuova” Rita, i lavoratori che hanno aderito ad un fondo pensione, potranno ricevere un sostegno al proprio reddito già a 10 anni dall’età di pensionamento, con un ampliamento temporale rispetto a quanto precedentemente previsto e con una parallela riduzione dei requisiti necessari per l’accesso alla prestazione. Siamo favorevoli all’introduzione di questa nuova prestazione che amplia i margini di libertà per il lavoratore, ma bisogna tener ben presente che un accesso anticipato al capitale indebolisce fortemente la futura rendita previdenziale.

La Rita pone la previdenza complementare e le parti sociali di fronte ad una nuova grande sfida, attribuendo loro implicitamente un nuovo compito di sostegno al reddito dei lavoratori iscritti, un compito importante che siamo pronti a svolgere. Il prossimo governo deve tenere ben presente il grande ruolo sociale di cui sono stati investiti i fondi pensione è quindi necessario che si valorizzi e sostenga la previdenza complementare. Innanzitutto, si deve procedere verso la creazione di un sistema di tassazione che prevede la sola imposizione finale, al fine di consentire una maggiore crescita del montante del lavoratore. Bisogna, poi, rilanciare con forza le adesioni, è basilare in tal senso l’avvio di una massiva campagna informativa che si sviluppi su più livelli, quello formativo con la strutturazione di corsi che rendano consapevoli i lavoratori sulla previdenza di primo e secondo pilastro, e quello comunicativo e

normativo, per la UIL è importante che venga avviato un semestre di adesione informata che coniughi il meccanismo del silenzio assenso a una campagna mediatica istituzionale e che possa essere eventualmente stabilizzato e ripetuto ogni 3 anni, così come avviene in altri paesi europei.

Analisi

La Legge di Bilancio 2018 ha reso strutturale la Rita, la Rendita Integrativa Temporanea che può essere richiesta dagli iscritti alla previdenza complementare, negli anni precedenti alla pensione in caso di perdita del lavoro.

La “nuova” Rita presenta alcune differenze sostanziali rispetto alle precedenti versioni, è stata, infatti, svincolata dall’Ape volontaria e la norma è stata armonizzata con le prestazioni anticipate già presenti nei regolamenti dei fondi pensione.

Cosa è la Rita?

La Rita è una rendita temporanea che può essere richiesta utilizzando in tutto o in parte il montante maturato nel fondo pensione dal lavoratore sia del settore pubblico che del settore privato e che durerà dalla richiesta al raggiungimento dell’età legale di pensionamento.

Chi può richiedere la Rita?

Possono richiedere la Rendita Integrativa Temporanea tutti quei lavoratori iscritti ad una forma di previdenza complementare che abbiano perso il lavoro:

- Nei **5 anni precedenti** il pensionamento se risultano iscritti ad un fondo pensione da almeno 5 anni e se hanno maturato un’anzianità contributiva complessive pari a ad almeno 20 anni.
- Nei **10 anni precedenti** il pensionamento se **disoccupati da più di 24 mesi**, se risultano iscritti ad un fondo pensione da almeno 5 anni e se hanno maturato un’anzianità contributiva complessive pari a ad almeno 20 anni.

Come funziona la Rita?

Dopo la richiesta del lavoratore e previo accertamento della sussistenza dei requisiti necessari, il fondo erogherà al lavoratore in rate, massimo trimestrali, la parte del capitale maturato dal lavoratore nel fondo pensione. I costi di erogazione e le

modalità di erogazione e di domanda variano a seconda dei diversi fondi pensione. Ogni fondo specificherà queste procedure nel proprio sito, nella propria scheda sulle prestazioni ed anticipazioni.

Che tipo di tassazione viene applicata?

Sulla parte di capitale richiesto per l'erogazione della Rita verrà applicata l'aliquota agevolata del 15% riducibile di uno 0,30% per ogni anno superiore al 15° di iscrizione al fondo, con un'aliquota minima raggiungibile pari al 9%.

Come verranno gestito il capitale non utilizzato e quello non ancora erogato?

Se il lavoratore deciderà di richiedere la Rita, la porzione di montante accumulata scelta, sarà gestita dal fondo nel comportato più prudente, mentre la parte di montante eventualmente non utilizzata resterà nella linea di investimento precedentemente scelta. È comunque possibilità del lavoratore quella di decidere se destinare queste quote di montante ad un altro comparto secondo le modalità previste dai singoli fondi pensione.

Si possono chiedere anticipazioni?

Le normali anticipazioni previste dai fondi pensione possono essere richieste sulla parte di capitale non "opzionato" per la Rita con le consuete modalità.

Ci si può trasferire ad un altro fondo, si può interrompere la Rita?

Il trasferimento ad altro fondo o forma di previdenza complementare è sempre consentito, ma in tal caso si dovrà interrompere l'erogazione della Rita e trasferire l'intera posizione.

È altresì possibile interrompere l'erogazione della Rita senza cambiare fondo pensione secondo le modalità e le procedure stabilite dal fondo stesso.